Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0295

Regolamento sulla deforestazione: determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 novembre 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti (COM(2025)0652 – C10-0263/2025 – 2025/0329(COD))[1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l’avvio dei negoziati interistituzionali.

Emendamenti 39, 66 e 102

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli operatori a valle e i commercianti non PMI hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero. Essi dovrebbero pertanto continuare a essere tenuti a registrarsi nel sistema di informazione. Allo stesso tempo, ***tutti gli*** operatori a valle o i commercianti, indipendentemente dal fatto che siano o meno PMI, dovrebbero continuare a garantire la piena tracciabilità raccogliendo ***e comunicando*** i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza e gli identificativi delle dichiarazioni assegnati ai micro e piccoli produttori.	(6) Gli operatori a valle e i commercianti non PMI hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero. Essi dovrebbero pertanto continuare a essere tenuti a registrarsi nel sistema di informazione. Allo stesso tempo, ***i primi*** operatori a valle o i commercianti, indipendentemente dal fatto che siano o meno PMI, dovrebbero continuare a garantire la piena tracciabilità raccogliendo i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza e gli identificativi delle dichiarazioni assegnati ai micro e piccoli produttori. ***Tale obbligo di raccogliere e conservare i numeri di riferimento dovrebbe applicarsi solo al primo operatore a valle e non a tutti gli altri operatori più a valle della catena di approvvigionamento.***

Emendamenti 40, 67 e 103

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni, che immettono sul	(7) Tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni, che immettono sul

mercato prodotti interessati o li esportano sono soggetti al regolamento (UE) 2023/1115. Ciò comporta un onere amministrativo per i micro e piccoli produttori che immettono sul mercato o esportano i propri prodotti. Per affrontare le preoccupazioni relative ai micro e piccoli operatori che producono e immettono sul mercato i propri prodotti e ridurre ulteriormente il carico del sistema di informazione, è necessario introdurre una nuova sottocategoria di operatori cui non dovrebbe applicarsi l'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Questa nuova sottocategoria, denominata "micro e piccoli operatori primari", dovrebbe comprendere le persone fisiche o le microimprese o le piccole imprese stabilite in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento che immettono sul mercato o esportano i prodotti interessati che esse stesse producono, il che significa che coltivano, raccolgono, ottengono o allevano le materie prime interessate contenute negli stessi prodotti interessati. Sia gli operatori stabiliti all'interno e che quelli stabiliti all'esterno dell'Unione dovrebbero rientrare nella definizione di micro e piccolo operatore primario.	mercato prodotti interessati o li esportano sono soggetti al regolamento (UE) 2023/1115. Ciò comporta un onere amministrativo per i micro e piccoli produttori che immettono sul mercato o esportano i propri prodotti. Per affrontare le preoccupazioni relative ai micro e piccoli operatori che producono e immettono sul mercato i propri prodotti e ridurre ulteriormente il carico del sistema di informazione, è necessario introdurre una nuova sottocategoria di operatori cui non dovrebbe applicarsi l'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Questa nuova sottocategoria, denominata "micro e piccoli operatori primari", dovrebbe comprendere le persone fisiche o le microimprese o le piccole imprese stabilite in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento che immettono sul mercato o esportano i prodotti interessati che esse stesse producono ***in tale paese***, il che significa che coltivano, raccolgono, ottengono o allevano le materie prime interessate contenute negli stessi prodotti interessati. Sia gli operatori stabiliti all'interno e che quelli stabiliti all'esterno dell'Unione dovrebbero rientrare nella definizione di micro e piccolo operatore primario.

Emendamenti 41 e 68

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Inoltre, nell'ambito degli sforzi di semplificazione, l'onere amministrativo derivante dagli obblighi per i micro e piccoli operatori primari di presentare una dichiarazione semplificata una tantum a norma dell'articolo 4 bis e di raccogliere informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dovrebbe essere ridotto consentendo loro di sostituire la geolocalizzazione degli appezzamenti con l'indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo, a condizione che l'indirizzo postale corrisponda chiaramente all'ubicazione geografica degli appezzamenti o dello stabilimento in questione. Ciò offre ai micro e piccoli operatori primari la libertà di scegliere tra fornire la geolocalizzazione degli appezzamenti o l'indirizzo postale degli appezzamenti o del rispettivo stabilimento.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per garantire chiarezza giuridica circa il fatto che tutte le	(11) Per garantire chiarezza giuridica circa il fatto che tutte le

microimprese e le piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, possono beneficiare di apposite disposizioni semplificate previste dal regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno modificare la definizione di microimprese e piccole e medie imprese per chiarire che la forma giuridica non dovrebbe essere considerata per stabilire se una persona fisica o giuridica rientra nella definizione. Lo stesso dovrebbe essere chiarito per i micro e piccoli operatori primari.	microimprese e le piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, possono beneficiare di apposite disposizioni semplificate previste dal regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno modificare la definizione di microimprese e piccole e medie imprese per chiarire che la forma giuridica non dovrebbe essere considerata per stabilire se una persona fisica o giuridica rientra nella definizione. Lo stesso dovrebbe essere chiarito per i micro e piccoli operatori primari. ***Inoltre, la definizione di micro e piccoli operatori primari dovrebbe includere gli operatori che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, ma che sono in grado di dimostrare che le parti del totale dello stato patrimoniale, dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e del numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio relative alle attività da essi svolte e disciplinate dal presente regolamento non superano i limiti numerici di almeno due di questi tre criteri.***

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) In vista del riesame generale del regolamento (UE)

	2023/1115 che dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2030 a scopo di semplificazione per gli operatori e i commercianti, la Commissione dovrebbe effettuare un riesame a scopo di semplificazione del regolamento (UE) 2023/1115 e presentare una relazione entro il 30 aprile 2026. La relazione dovrebbe valutare gli oneri amministrativi e l'impatto di tale regolamento, segnatamente per i micro e piccoli operatori. Inoltre, nella relazione la Commissione dovrebbe indicare le possibili modalità per far fronte ai problemi individuati, anche mediante orientamenti tecnici, miglioramenti del sistema informatico, atti delegati o atti di esecuzione, conformemente ai poteri delegati conferiti dal regolamento e, se del caso, corredare la relazione di una proposta legislativa.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) La data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono gli obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti prevista dall'articolo 38, paragrafo 2, di tale regolamento dovrebbe essere posticipata di 12 mesi. Si tratta di un elemento

	necessario per consentire ai paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di essere pienamente preparati, e per consentire a tali operatori e commercianti di istituire i necessari sistemi di dovuta diligenza per tutte le materie prime e tutti i prodotti interessati, in modo da essere in grado di adempiere pienamente ai loro obblighi.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di concedere agli operatori che sono microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, un periodo di tempo adeguato per l'attuazione delle modifiche proposte, le corrispondenti date di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, di tale regolamento dovrebbero essere fissate al 30 dicembre 2026 per i micro e piccoli operatori.	***soppresso***

Emendamenti 72 e 110

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) L'autorità competente che venga a conoscenza o venga messa a conoscenza della non conformità al regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in applicazione degli articoli da 16 a 19, 22 e 24 può formulare avvertimenti rivolti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, corredati di raccomandazioni per conseguire la conformità.	***soppresso***

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Alla luce del rinvio della data ***a partire dalla quale i micro e piccoli operatori sono tenuti a conformarsi al*** regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno adeguare di conseguenza le date previste da altre disposizioni correlate, vale a dire l'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni ***transitorie e quelle*** sull'applicazione differita del regolamento (UE) 2023/1115 alle microimprese o alle piccole imprese. Al fine di concedere tempo sufficiente per allineare gli sviluppi tecnici dell'interfaccia	(16) Alla luce del rinvio ***di 12 mesi*** della data ***di applicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del*** regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno adeguare di conseguenza le date previste da altre disposizioni correlate, vale a dire l'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni sull'applicazione differita del regolamento (UE) 2023/1115 ***alle persone fisiche,*** alle microimprese o alle piccole imprese. Al fine di concedere tempo sufficiente per allineare gli sviluppi tecnici dell'interfaccia elettronica basata sull'ambiente

elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, è opportuno adeguare di conseguenza la data entro la quale è predisposta l'interfaccia elettronica.	dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, è opportuno adeguare di conseguenza la data entro la quale è predisposta l'interfaccia elettronica.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Considerando 20 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20) Vista l'urgenza di adottare semplificazioni mirate e di rinviare l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1115, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 2 – punto 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
15 bis) "micro o piccolo	15 bis) "micro o piccolo

operatore primario": l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, a prescindere dalla forma giuridica, con sede in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento, e che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione;	operatore primario": l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, a prescindere dalla forma giuridica, con sede in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento, e che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione***, ubicati in detto paese***; ***ciò include gli operatori che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, ma che possono dimostrare che le parti del totale del loro stato patrimoniale, del loro ricavo netto e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio riconducibili alle attività disciplinate dal presente regolamento non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri menzionati;***

Emendamenti 74 e 114

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 4 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli obblighi stabiliti all'articolo 4, ***paragrafi*** 2 ***e 3*** e paragrafo 4, lettera c), non si applicano ai micro e piccoli operatori primari.	1. Gli obblighi stabiliti all'articolo 4, ***paragrafo*** 2***, all'articolo 4, paragrafo*** 3***, seconda frase,*** e ***all'articolo 4,*** paragrafo 4, lettera c), non si applicano ai micro e piccoli operatori primari.

Emendamenti 75 e 115

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I micro e piccoli operatori primari presentano una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli. Dopo che hanno presentato la dichiarazione semplificata, è loro assegnato un identificativo della dichiarazione.	2. I micro e piccoli operatori primari presentano una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli. Dopo che hanno presentato la dichiarazione semplificata ***una tantum***, è loro assegnato un identificativo della dichiarazione.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 4 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando presentano la dichiarazione semplificata nel sistema di informazione i micro e piccoli operatori primari forniscono le informazioni di cui	3. Quando presentano la dichiarazione semplificata nel sistema di informazione i micro e piccoli operatori primari forniscono le informazioni di cui

all'allegato III. In caso di modifiche delle informazioni fornite nella dichiarazione, essi ***provvedono ad*** aggiornarle.	all'allegato III. In caso di modifiche ***significative*** delle informazioni fornite nella dichiarazione, essi ***possono*** aggiornarle.

Emendamenti 77 e 117

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 4 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se tutte le informazioni elencate nell'allegato III sono disponibili in un sistema o in una banca dati esistente ai sensi della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, diverso dal sistema di informazione di cui all'articolo 33, i micro e piccoli operatori primari non sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri mettono a disposizione tali informazioni per operatore nel sistema di informazione di cui all'articolo 33. Il micro o piccolo operatore primario immette i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta solo dopo aver ricevuto l'identificativo della dichiarazione.	4. Se tutte le informazioni elencate nell'allegato III sono disponibili in un sistema o in una banca dati esistente ai sensi della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, diverso dal sistema di informazione di cui all'articolo 33, i micro e piccoli operatori primari non sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata ***una tantum*** a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri mettono a disposizione tali informazioni per operatore nel sistema di informazione di cui all'articolo 33. Il micro o piccolo operatore primario immette i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta solo dopo aver ricevuto l'identificativo della dichiarazione.

Emendamenti 78 e 118

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 4 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per i micro e piccoli operatori primari, la geolocalizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), può essere sostituita dall'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo.";	5. Per i micro e piccoli operatori primari, la geolocalizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), può essere sostituita dall'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti ***o dall'indirizzo postale dello stabilimento*** in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo.";

Emendamenti 79 e 119

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori a valle e i commercianti mettono a disposizione sul mercato i prodotti interessati solo se sono in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.	1. Gli operatori a valle e i commercianti ***immettono o*** mettono a disposizione sul mercato i prodotti interessati ***o li esportano*** solo se sono in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.

Emendamenti 50, 80 e 120

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il	(a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il

marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti;	marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti ***solo nel caso in cui il loro fornitore sia un operatore***;

Emendamenti 34, 49, 81 e 121

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli operatori a valle e i commercianti comunicano agli operatori a valle e ai commercianti a cui hanno fornito i prodotti interessati i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti interessati.	***soppresso***

Emendamenti 82 e 122

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera a
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro e piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione è messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce. A tal fine, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia messa a disposizione tramite l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, la persona che presenta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto interessato mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro e piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione associata al prodotto interessato.	4. Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro e piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione è messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce. A tal fine, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia messa a disposizione tramite l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, la persona che presenta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto interessato mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro e piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione associata al prodotto interessato. ***Il presente paragrafo non si applica all'esportazione di un prodotto interessato da parte di un operatore a valle.***

Emendamenti 62 e 123

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Entro il 30 aprile 2026, la Commissione effettua a un riesame a scopo di semplificazione del presente

	regolamento e su tale base presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione istituisce un gruppo permanente di portatori di interessi e garantisce uno scambio continuo con esperti, portatori di interessi e operatori per sviluppare le migliori pratiche e raccogliere riscontri tecnici dopo l'entrata in applicazione del regolamento.

Emendamenti 55 e 124

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre ***2025***.	1. Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre ***2026***.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi:	***soppresso***
(a) fino al 30 dicembre 2026 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 immessi sul mercato da micro e piccoli operatori primari o da operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, a prescindere dalla loro forma giuridica;	
(b) fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2026 da micro e piccoli operatori primari o da operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, a prescindere dalla loro forma giuridica;	
(c) fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso	

derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2029 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2026.

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010	3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010

che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre ***2028*** devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.";	che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre ***2029*** devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.";

Emendamenti 63 e 128

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli articoli da 3 a 13, ***20, 21, 23,*** 26, 31 e 32 si applicano dal 30 dicembre ***2025***.	2. ***Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo,*** gli articoli da 3 a 13, ***gli articoli da 16 a 24 e gli articoli*** 26, 31 e 32 si applicano dal 30 dicembre ***2026***.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le autorità competenti comunicano alla Commissione eventuali difficoltà, errori o perturbazioni documentati derivanti dai sistemi di informazione dell'Unione di cui all'articolo 33, al fine di garantire che gli operatori e i commercianti soggetti al periodo di tolleranza non siano penalizzati da tali

	problemi.

Emendamenti 64 e 129

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per gli operatori ***che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come*** microimprese o piccole imprese ***ai sensi dell'***articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, ***primo comma,*** della direttiva 2013/34/UE, ***a prescindere dalla loro forma giuridica,*** gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano dal ***30 dicembre 2026***.	3. ***Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori, siano essi persone fisiche o microimprese o piccole imprese quali definite all'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE, che erano costituiti come tali al 31 dicembre 2024, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2027.***

Emendamenti 27, 89 e 130

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per i micro e piccoli operatori primari, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano dal 30 dicembre 2026.	***soppresso***

Emendamenti 28, 90 e 131

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli articoli da 16 a 19, 22 e 24 si applicano dal 30 giugno 2026 per quanto riguarda le misure concernenti gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti e dal 30 dicembre 2026 agli operatori di cui ai paragrafi 3 e 4. L'autorità competente che venga a conoscenza o venga messa a conoscenza della non conformità al regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in applicazione degli articoli da 16 a 19, 22 e 24 può formulare avvertimenti rivolti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, corredati di raccomandazioni per conseguire la conformità.*"**	***soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 38 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le autorità competenti tengono conto delle informazioni pertinenti, compresi i reclami, le relazioni e le indicazioni comprovate, e, per il periodo precedente le date di cui all'articolo 38,

	tengono in debita considerazione le comunicazioni della Commissione riguardanti problemi informatici o errori involontari da essi derivanti, al fine di evitare sanzioni amministrative a carico degli operatori di cui all'articolo 38, fatto salvo l'articolo 25.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/1115
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) all'allegato I, i prodotti ex 49 sono soppressi;

Emendamenti 60, 91 e 132

Proposta di regolamento
Allegato II
Regolamento (UE) 2023/1115
Allegato III – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Informazioni da includere nella dichiarazione semplificata dei micro e piccoli operatori primari conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 3:	Informazioni da includere nella dichiarazione semplificata ***una tantum*** dei micro e piccoli operatori primari conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 3:

Emendamenti 92 e 133

Proposta di regolamento
Allegato II
Regolamento (UE) 2023/1115
Allegato III – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. codice del sistema armonizzato e descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale, dei prodotti interessati e quantità annua di prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se del caso, in volume o numero di articoli. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se applicabile, in volume o numero di unità. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza.	2. codice del sistema armonizzato e descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale, dei prodotti interessati e quantità annua ***stimata una tantum*** di prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se del caso, in volume o numero di articoli. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità ***stimata*** deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se applicabile, in volume o numero di unità. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza.

Emendamenti 93 e 134

Proposta di regolamento
Allegato II
Regolamento (UE) 2023/1115
Allegato III – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. paese di produzione e indirizzo postale o geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti su cui il micro e il piccolo operatore primario produce le materie prime interessate. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui sono tenuti i bovini. Se i prodotti interessati sono fabbricati su appezzamenti diversi, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti sono inclusi conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d).	3. paese di produzione e indirizzo postale o geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti ***oppure indirizzo postale dello stabilimento o di tutti gli appezzamenti*** su cui il micro e il piccolo operatore primario produce le materie prime interessate. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui sono tenuti i bovini. Se i prodotti interessati sono fabbricati su appezzamenti diversi, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti sono inclusi conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d).